

Iscrizione Albo giudici popolari

Descrizione

Il giudice popolare è il cittadino italiano chiamato a comporre, a seguito di estrazione a sorte da apposite liste, la Corte di Assise e la Corte di Assise d'Appello.

Per ogni Corte d'assise e Corte d'assise d'appello è formata una lista per i giudici popolari ordinari e una per i giudici popolari supplenti.

L'iscrizione consente di poter essere sorteggiati come giudici popolari nei processi di I e II grado presso le Corti d'Assise e d'Assise d'Appello.

Domanda e requisiti

Occorre presentare domanda in carta semplice con l'indicazione dei propri dati anagrafici e recapiti telefonici al Sindaco del comune di residenza. Dalla domanda deve risultare il possesso dei seguenti requisiti indispensabili:

- Cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- Buona condotta morale;
- Età compresa tra i 30 e i 65 anni;
- Titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo. Per i giudici popolari di Corte d'assise d'appello è richiesto titolo finale di studi di scuola media di secondo grado;
- Non esercitare professioni incompatibili (magistrati o addetti all'ordine giudiziario, appartenenti alle forze armate in attività di servizio; ministri di culto e religiosi di ogni ordine).

Non possono presentare domanda per l'iscrizione all'albo dei giudici popolari:

- i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- gli appartenenti alle forze armate dello Stato e a qualsiasi organo di polizia, (anche se non dipende dallo Stato) in attività di servizio;
- i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Costi e retribuzioni

L'iscrizione all'albo non comporta alcun costo.

I giudici popolari nominati ricevono un compenso giornaliero stabilito per legge e un rimborso per spese di viaggio se l'Ufficio è prestato fuori del comune di residenza

Attività e tempi

Ogni due anni (anno dispari) i sindaci invitano con manifesti pubblici coloro che sono in possesso dei requisiti e non sono già iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, a chiedere di essere iscritti nell'elenco integrativo dei giudici popolari. La richiesta deve essere consegnata al comune dal 1 maggio al 31 luglio degli anni dispari.

Chi si trasferisce da altro Comune dovrà formulare una nuova istanza alla prima finestra temporale utile.

Il Comune si riserva, in caso di riduzione degli iscritti, di integrare l'elenco con tutti coloro i quali presentano i requisiti, mediante iscrizione d'ufficio.

Normativa di riferimento

- Decreto del Presidente della Repubblica n. 273 del 28 luglio 1989;
- Legge n. 405 del 5 maggio 1952 "Ammissione delle donne a partecipare all'amministrazione della giustizia nelle Corti d'assise e nei tribunali per minorenni";
- Legge n. 287 del 10 aprile 1951 "Riordinamento dei giudici di assise".